Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 27 maggio 1950

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (F ...nserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. (...strale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un ... 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazion

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto P... dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 29 aprile 1950, n. 229, concernente modificazioni all'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 di sabato 20 maggio 1950, all'art. 13, secondo comma, quarta linea, ove è detto: «.... nei ruoli di 2ª e 3ª categoria assimilate, ...» ecc. si deve leggere: «... nei ruoli di 2ª e 3ª categoria e categorie assimilate, ...» ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 aprile 1950, n. 254.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed al bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, per l'esercizio finanziario 1949-50 (terzo provvedimento).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, degli affari esteri, dell'interno e dei trasporti, per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nel bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 18 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50

In aumento:

Cap. n. 75. — Imposta sulla fabbricazione degli olii minerali, ecc.	L.	1.277.000.000
Cap. n. 88. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	»	4.000.000.000
Cap. n. 319-*bis* (di nuova istituzione). — Somme versate allo Stato italiano dal Governo militare alleato e provenienti dal sequestro dei fondi dei Governi e delle Forze armate nemiche	»	12.200.000.000
Totale . .	L.	17.477.000.000

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA *B*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1949-50

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 93. — Compensi speciali, ecc. . .	L.	6.000.000
Cap. n. 134. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 138. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo, ecc. . .	»	1.000.000
Cap. n. 157 — Fondo commisurato al 10 per cento, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 158 — Quota commisurata al 4 per cento, ecc. . . .	»	10.000.000
Cap. n. 159. — Fondo commisurato al 10 per cento, ecc.	»	82.000.000
Cap. n. 160. — Fondo commisurato al 6 per cento, ecc.	»	10.000 000
Cap. n. 162. — Fondo commisurato al 3 per cento, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 163. — Fondo commisurato al 3 per cento, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 172. — Spese per la radiodiffusione e la televisione	»	24.000.000

Cap. n. 173. — Somma da corrispondere all'Ente Radio Audizioni Italia, ecc.	L.	209.000.000
Cap. n. 376. — Assegni fissi per spese di ufficio agli Uffici provinciali del Tesoro	»	15.000.000
Cap. n. 404. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	70.000.000
Cap. n. 419. — Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc.	»	3.000.000.000
Cap. n. 424-*bis* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per il rimborso a favore degli Istituti di previdenza della indennità di caropane anticipata, per conto del Tesoro, ai pensionati degli Istituti stessi (decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433 e 17 luglio 1947, n. 734 e legge 8 agosto 1948, n. 1101)	»	100.000.000
Cap. n. 497. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, ecc.	»	301.200.000
Cap. n. 538-*ter* (di nuova istituzione). — Contributo dell'Italia nelle spese di funzionamento dell'Organizzazione mondiale della sanità (Accordo 22 luglio 1946 approvato e reso esecutivo col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, numero 1068)	»	61.500.000
Cap. n. 560-*bis* (di nuova istituzione). — Stipendi ed indennità spettanti ai medici coloniali comandati a prestare servizio presso le Commissioni mediche per le pensioni di guerra ai sensi dell'art. 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450	»	30.000.000
Cap. n. 562. — Spese per il funzionamento del Comitato, ecc.	»	110.000.000
Cap. n. 563. — Gettoni di presenza ai membri, ecc.	»	300.000
Totale	L.	4.065.000.000

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 20. — Assegni fissi per spese di ufficio alle Intendenze	L.	15.000.000
Cap. n. 71. — Fitto di locali, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 114. — Aggio ai distributori secondari, ecc.	»	130.000.000
Cap n. 198. — Indennità di missione, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 204. — Fitto di locali per gli uffici esterni	»	5.000.000
Cap. n. 205. — Costruzione di caselli doganali, ecc.	»	25.000.000
Totale	L.	245.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 38. — Viaggi in corriere, ecc.	L.	25.000.000

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 9. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	75.000.000
Cap. n. 57. — Spese per trasferte, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 91. — Contributo dello Stato per integrare i redditi di patrimoni riuniti ex econominali, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 113-*bis* (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di impegni relativi a spese dal periodo anteriore alla liberazione delle singole Provincie	»	50.000.000
Totale	L.	315.000.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

In aumento:

Cap. n. 55-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Accensione di crediti » della categoria « Movimento di capitali»). — Anticipazioni rimborsabili per procedere all'acquisto di nuovo materiale rotabile per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Lucane (legge 6 aprile 1949, n. 168). (Seconda delle due rate)	L.	450.000.000

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA *C*

Tabella di variazioni al bilancio dei Patrimoni riuniti ex-economali per l'esercizio finanziario 1949-50

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili	L.	4.700.000
Cap. n. 5. — Contributo dello Stato, ecc.	»	40.000.000
Totale	L.	44.700.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Spese per il personale non di ruolo, ecc.	L.	400.000
Cap. n. 3. — Premio giornaliero di presenza, ecc.	»	45.000
Cap. n. 4. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	80.000
Cap n. 12. — Pensioni e assegni di caroviveri, ecc.	»	4.175.000
Cap. n. 19. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero, ecc.	»	40.000.000
Totale	L.	44.700.000

Il Ministro per il tesoro
PELLA

LEGGE 12 maggio 1950, n. 255.
Proroga della scadenza dei Consigli comunali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I Consigli comunali che scadono entro l'anno 1950 per compiuto quadriennio ai termini dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, rimangono in carica sino alla convocazione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione, ferma restando la disposizione del secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, relativamente al sindaco ed alla Giunta municipale.

Rimangono altresì in carica, sino all'insediamento dei nuovi Consigli, le Amministrazioni straordinarie che scadono entro l'anno 1950.

Rimangono anche in carica, sino alla nomina dei nuovi Consigli comunali, tutte le Commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e di altri enti che siano state per legge o per statuto nominate dal Consiglio comunale e che vengono a scadere entro il 1950.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 12 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 256.

Cambiamento della denominazione del comune di Palmas Suergiu (Cagliari), in quella di « San Giovanni Suergiu ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 24 ottobre 1949, con la quale il sindaco del comune Palmas Suergiu in esecuzione alla deliberazione di quel Consiglio comunale in data 18 settembre 1949, n. 45, ha chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia cambiata in quella di « San Giovanni Suergiu »;

Visto il parere favorevole espresso in merito dalla Deputazione provinciale di Cagliari con atto 24 ottobre 1949;

Visto l'art. 266 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Palmas Suergiu (Cagliari) è cambiata in quella di « San Giovanni Suergiu ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1950

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 1. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1950, n. 257.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo, in Introd (Aosta).

N. 257. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo, in Introd (Aosta).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 6 aprile 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura » di pertinenza di Gravante Antonio fu Filippo e del comune di Grazzanise, riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa a Gravante Antonio fu Filippo, livellario al comune di Grazzanise, partita 2078, foglio di mappa 4, particella 63, per la superficie di Ha. 0.70.01 e con l'imponibile di L. 49,01.

Il fondo confina: a nord, con la strada comunale « Quote Altura »; ad est, con il fondo di proprietà Foresta Sebastiano di Felice; a sud, con il fondo di proprietà Pignatelli Vittoria ed altri di Paolo ed altri; ad ovest, con il fondo di proprietà Sanges Nicola fu Antonio, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 27 maggio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 9000 (novemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 344. — GIORDANO

(2132)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caradogna », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 21 aprile 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Caradogna », riportato nel catasto del comune di Castelvolturno, in testa alla ditta Noviello Domenico fu Filippo, livellario al comune di Castelvolturno (già De Mare Giuseppa di Angelo, maritata Chierchia), livellaria al comune di Castelvolturno, partita 376 (già 237), foglio di mappa 24, particella 39, per la superficie di Ha. 0.68.96 e con l'imponibile di L. 82,75.

Detto fondo confina con la diramazione della strada vicinale « San Martino a Coltura », con le proprietà Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola, Boccone Alfonso, Traettino Annita di Giuseppe maritata Papararo, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 maggio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Caradogna » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 7500 (settemilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 346. — GIORDANO

(2125)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « San Martino », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 28 marzo 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « San Martino » di pertinenza, come dagli atti, di Russo Nicola fu Michele e Petrillo Teresa fu Pasquale, coniugi, livellari al comune di Castevolturno, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Russo Nicola fu Michele e Petrillo Teresa fu Pasquale, già Toscano Michela fu Carmine, maritata Buffardi, livellaria al comune di Castelvolturno, alla partita 632, foglio di mappa 32, particella 32, per la superficie di Ha. 1.43.00 e con l'imponibile di L. 171,60.

Detto fondo confina con la strada vicinale « San Martino a Cappella », con la proprietà Raimondo Rosa fu Mattia, Montesano Giovanni ed altri, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 maggio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « San Martino » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 15.000 (quindicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 342. — GIORDANO

(2126)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 5 aprile 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi » di pertinenza, come dagli atti, degli stessi intestatari catastali, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Sementini Giovanna fu Luigi usufruttuaria, Toscano Rosalia, Mariarcangela, Michelina ed Immacolata, sorelle di Federico, per 1/2 e Buffardi Virginia, Vincenzo, Mariagrazia, Maria, Iolanda, Anna, Giulia e Giuseppe, fratelli e sorelle, di Ernesto per 1/2, proprietari, livellari al comune di Castelvolturno, partita 853, foglio di mappa 32, particella 11, per la superficie di Ha. 0.79.15 e con l'imponibile di L. 94,98.

Detto fondo confina con i fondi di proprietà Papararo Maria-Giuseppa fu Castrese, Auriemma Raffaele fu Giuseppe, con la strada vicinale « Seponi con Casella », con la strada provinciale « Capua-Castelvolturno », salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 27 maggio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 13.600 (tredicimilaseicento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 355. — GIORDANO

(2128)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Seponi » e « La Piana », siti nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 25 gennaio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondi denominati « Seponi » e « La Piana » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Di Stasio Giovanni, Pasquale, Maria-Teresa e Crescenzo di Giuseppe, Di Stasio Giuseppe fu Crescenzo e comune di Castelvolturno, riportati nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Di Stasio Giovanni, Pasquale, Maria-Teresa e Crescenzo, fratelli e sorelle di Giuseppe, e Di Stasio Giuseppe fu Crescenzo, proprietari e Di Stasio Giuseppe, suddetto, usufruttuario in parte, livellari al comune di Castelvolturno, partita 1135, foglio di mappa 32, particella 23; foglio di mappa 39, particella 27, per la superficie complessiva di Ha. 2.60.22 e con l'imponibile di L. 436,66.

Il fondo « Seponi », particella 23 del foglio di mappa 32, confina con i fondi di proprietà Montesano Raffaele ed altri fu Giuseppe, Villano Domenico fu Emiliano e Miraglia Anastasia fu Andrea.

Il fondo « La Piana », particella 27 del foglio di mappa 39, confina con la proprietà di Arena Maria fu Raffaele e con la proprietà Auriemma Raffaele fu Giuseppe, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 27 maggio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

I fondi « Seponi » e « La Piana » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 32.000 (trentaduemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 356. — GIORDANO

(2129)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 1950.

Sostituzione del presidente e di un componente il Comitato incaricato di esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e gli altri atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 18 agosto 1948, col quale è stato costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a' termini dell'art. 4 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, il Comitato incaricato di esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e gli altri atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Ritenuto che il Presidente della Corte dei conti e il Ministero del tesoro hanno rispettivamente designato quale presidente del Comitato anzidetto il consigliere dott. Giovanni Biagioli, e quale componente, in rappresentanza dello stesso Ministero del tesoro, il dottor Rosario Fontana, in sostituzione il primo del dott. Enrico Amici e il secondo del dott. Pietro Baruffaldi, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Giovanni Biagioli, consigliere della Corte dei conti, è nominato presidente del Comitato sopra specificato, in sostituzione del dott. Enrico Amici, consigliere della Corte stessa.

Il dott. Rosario Fontana, capo sezione della Ragioneria generale dello Stato è nominato componente in rappresentanza del Ministero del tesoro, dello stesso Comitato, in sostituzione del dott. Pietro Baruffaldi, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1950

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(2092)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1950.

Norme per i pagamenti tra l'Italia e le tre Zone occidentali di occupazione in Germania.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1934, n. 124, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1949, n. 110, recante le norme per il riordinamento delle denuncie e dei benestare alla importazione ed alla esportazione;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, convertito nella legge 4 novembre 1949, n. 830, recante modifiche alle norme riguardanti la negoziazione di valute estere;

Decretano:

Art. 1.

Il prezzo delle merci da scambiare fra l'Italia e le Zone di occupazione americana, inglese e francese in Germania deve essere espresso, nei contratti d'acquisto, in dollari U.S.A.

Le fatture relative a merci originarie e provenienti dall'Italia ed esportate nella Zona anglo-franco-americana di occupazione in Germania, devono essere espresse in dollari U.S.A.

Le importazioni di merci dall'Italia nelle Zone di occupazione americana, britannica e francese in Germania, rappresentanti acquisti da parte o per conto delle Forze armate di occupazione americana, britannica e francese, non rientrano tra quelle contemplate dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni di merci provenienti dalla Zona anglo-franco-americana di occupazione in Germania (escluso il carbone) o al pagamento di altri debiti di natura commerciale a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nella detta Zona, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire italiane alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

Art. 3.

Il trasferimento nella Zona anglo-franco-americana degli importi in lire italiane versati ai sensi del precedente articolo, è effettuato mediante accreditamento del corrispondente controvalore in dollari U.S.A. nel conto, aperto presso l'Ufficio Italiano dei Cambi, denominato « Bank Deutscher Laender Export-Import Offset Account ».

Dal 28 aprile al 18 settembre 1949, il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire italiane delle somme espresse in dollari U.S.A. è effettuato, per il cinquanta per cento, sulla base della quotazione media mensile del dollaro U.S.A. fissata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347 e vigente il giorno del versamento e, per l'altro cinquanta per cento, sulla base della quotazione di chiusura del dollaro degli Stati Uniti d'America, verificatasi presso la Borsa di Roma, il giorno precedente quello del versamento sul mercato delle negoziazioni della detta valuta previste dal punto secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

A partire dal 19 settembre, il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire italiane delle somme espresse in dollari U.S.A. è effettuato — ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632 — sulla base della media giornaliera delle quotazioni di chiusura verificatesi per il dollaro U.S.A. presso le Borse di Roma e di Milano, risultanti dalle libere negoziazioni previste dal punto secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, fermi i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347.

I versamenti in lire italiane, effettuati dal debitore di somme espresse in dollari U.S.A., non sono liberatori fino a che il creditore non abbia ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 4.

I pagamenti indicati nel precedente art. 2 non possono, salva specifica autorizzazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 5.

Il pagamento ai creditori in Italia delle somme versate dai debitori nella Zona anglo-franco-americana di occupazione in Germania è effettuato dall'Ufficio Italiano dei Cambi secondo l'ordine cronologico degli ordini di pagamento espressi in dollari U.S.A. emessi dalla « Bank Deutscher Laender » a debito dell'« Offset Account », aperto, a nome della Banca medesima, presso lo stesso Ufficio Italiano dei Cambi, e nei limiti delle disponibilità in dollari U.S.A. esistenti nel conto predetto.

Dal 28 aprile al 18 settembre 1949, il pagamento ai creditori in Italia dell'equivalente in lire italiane dei suddetti ordini di pagamento in dollari U.S.A., è effettuato, per il 50 %, sulla base della quotazione media mensile del dollaro U.S.A. fissata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, e vigente il giorno del versamento e, per l'altro 50 %, sulla base della quotazione di chiusura del dollaro degli Stati Uniti d'America, verificatasi presso la Borsa di Roma, il giorno precedente a quello del versamento sul mercato delle negoziazioni della detta valuta previste dal punto secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

A partire dal 19 settembre 1949, il pagamento ai creditori in Italia dell'equivalente in lire italiane degli ordini di pagamento espressi in dollari U.S.A., è effettuato — ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632 — sulla base della media giornaliera delle quotazioni di chiusura verificatesi per il dollaro U.S.A. presso le Borse di Roma e di Milano, risultanti dalle libere negoziazioni previste dal punto secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, fermi i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347.

Art. 6.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio della Repubblica Italiana, qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 7.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce proveniente dalla Zona anglo-franco-americana di occupazione in Germania e regolata attraverso l'« Offset Account » aperto presso l'Ufficio Italiano dei Cambi a nome della « Bank Deutscher Laender », è tenuto a presentare alla competente dogana, in aggiunta alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, la denuncia e benestare bancario all'importazione (Mod. *A* Import.) di cui al modello n. 1 annesso al decreto Ministeriale 11 aprile 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1949, n. 110, recante norme di riordinamento delle denuncie e dei benestare all'importazione e alla esportazione.

Art. 8.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Zona anglo-franco-americana di occupazione in Germania, deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio Italiano dei Cambi.

Al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore deve allegare alla denuncia e benestare bancario l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdurre in più volte o attraverso varie dogane, e di esso deve farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta è scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta è sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo, dovrà di volta in volta dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio Italiano dei Cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 9.

All'atto della esportazione in via definitiva verso la Zona anglo-franco-americana di occupazione in Germania di merci originarie e provenienti dall'Italia, regolate attraverso l'« Export-Import Offset Account » aperto presso l'Ufficio Italiano dei Cambi a nome della « Bank Deutscher Laender », l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, in aggiunta alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, la denuncia e benestare bancario all'esportazione (Mod. *A* Export.) di cui al modello n. 2 annesso al decreto Ministeriale 11 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1949, n. 110.

Ove trattisi di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sulla denuncia e benestare bancario è sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Per le merci originarie e provenienti dall'Italia che si esportano temporaneamente nella Zona anglo-franco-americana di occupazione in Germania, con regolamento attraverso l'« Export-Import Offset Bank Deutscher Laender », l'esportatore è tenuto a presentare alla dogana la denuncia e benestare bancario all'esportazione (Mod. *A* Export.) rilasciata dalla Banca d'Italia.

Art. 10.

Qualsiasi anticipo a fronte di merci di origine e provenienza dalla Zona anglo-franco-americana della Germania, destinata ad essere importata in Italia, dovrà essere regolata mediante versamento in lire italiane, secondo le norme emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza d'importazione già rilasciata dalle autorità competenti in quanto sia richiesta, essere previsti al contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento, debbono essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 12.

L'Ufficio Italiano dei Cambi è autorizzato ad accordarsi con la « Bank Deutscher Laender » sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato tra il Governo italiano e le Autorità anglo-franco-americane di occupazione in Germania il 28 aprile 1949 e del relativo Accordo addizionale del 28 settembre 1949.

Art. 13.

Le norme di cui al presente decreto si applicano anche all'intercambio tra le tre Zone di occupazione della Germania occidentale ed il Territorio di Trieste.

In conseguenza i pagamenti relativi agli scambi commerciali ed ai servizi tra la Germania occidentale ed il Territorio di Trieste, saranno addebitati ed accreditati nell'« Import-Export Offset Account » stabilito dall'Accordo di pagamento nello stesso modo e con gli stessi limiti dei pagamenti tra la Germania occidentale e l'Italia.

Art. 14.

Il decreto Ministeriale 10 marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1948, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 gennaio 1950

Il Ministro per il commercio con l'estero
LOMBARDO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per la grazia e giustizia
PICCIONI

(2104)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1950.
Norme per i pagamenti fra l'Italia e la Spagna.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi europei;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1949, n. 110, recante le norme per il riordinamento delle denuncie e dei benestare alla importazione ed alla esportazione;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, convertito nella legge 4 novembre 1949, n. 830, recante modifiche alle norme riguardanti la negoziazione di valute estere;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante le norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Spagna;

Decretano:

Art. 1.

Il prezzo delle merci da scambiare tra l'Italia e la Spagna deve essere espresso in dollari U.S.A. Le fatture relative a merci provenienti dall'Italia ed esportate in Spagna, e a merci originarie dalla Spagna esportate in Italia, debbono essere espresse in dollari U.S.A.

I prezzi delle merci s'intendono f.o.b.

Art. 2.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente ad importazioni, effettuate o da effettuarsi, di merci provenienti dalla Spagna, ed al pagamento di altri debiti di natura commerciale a favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Spagna, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire italiane presso la Banca d'Italia o per il tramite di una delle banche intermediarie.

Art. 3.

Il trasferimento in Spagna degli importi in lire italiane versate ai sensi dell'art. 2, è effettuato mediante accreditamento del corrispondente controvalore in dollari U.S.A. in un *conto « A »* infruttifero di interessi, aperto presso l'Ufficio Italiano dei Cambi a nome dell'Istituto Español de Moneda Extranjera.

L'Ufficio Italiano dei Cambi darà avviso all'Istituto Español de Moneda Extranjera delle somme accreditate nel conto « A », emettendo avvisi di versamento espressi in dollari U.S.A., nei limiti delle disponibilità esistenti, e secondo l'ordine cronologico dei versamenti effettuati dai rispettivi debitori.

Il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire italiane delle somme espresse in dollari U.S.A. avrà luogo sulla base del cambio medio tra le quotazioni di chiusura del dollaro U.S.A. d'esportazione, alle Borse di Roma e di Milano, dell'ultimo giorno di borsa aperta precedente quello del versamento.

I debitori italiani non saranno liberati dai loro debiti fino a quando i rispettivi creditori spagnoli non avranno ricevuto l'esatto ammontare dei loro crediti.

Art. 4.

Il pagamento in favore dei creditori in Italia delle somme versate dai debitori in Spagna è effettuato dall'Ufficio Italiano dei Cambi, seguendo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti in Spagna e nel limite delle disponibilità presentate dal conto « A » in dollari U.S.A., previsto nel precedente articolo, sulla base degli ordini di pagamento emessi dall'Instituto Español de Moneda Extranjera.

Il pagamento ai creditori in Italia dell'equivalente in lire italiane dei suddetti ordini di pagamento espressi in dollari U.S.A. sarà eseguito sulla base del cambio medio tra le quotazioni di chiusura del dollaro U.S.A. d'esportazione alle Borse di Roma e di Milano, dell'ultimo giorno di borsa aperta precedente quello in cui l'Ufficio Italiano dei Cambi emette l'ordine di pagamento sulla Banca d'Italia.

I versamenti in lire italiane, effettuati dal debitore, di somme espresse in dollari U.S.A., non sono liberatori fino a che il creditore non abbia ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio della Repubblica Italiana, qualunque sia la loro destinazione doganale ad eccezione del transito.

Art. 6.

Chi importa in via definitiva o temporanea, merce proveniente dalla Spagna e regolata attraverso il conto « A » aperto presso l'Ufficio Italiano dei Cambi a nome dell'Instituto Español de Moneda Extranjera, è tenuto a presentare alla competente dogana, in aggiunta alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, la denuncia e benestare bancario all'importazione (Mod. *A* Import) di cui al modello n. 1 annesso al decreto Ministeriale 11 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1949, n. 110, recante norme di riordinamento della denuncia e dei benestare all'importazione e alla esportazione.

Art. 7.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione di merci originarie o provenienti dalla Spagna, deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio Italiano dei Cambi. Al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore deve allegare alla denuncia e benestare bancario, l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso deve farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta è scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta è sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo, dovrà di volta in volta dare comunicazione delle vendite effettuate, all'Ufficio Italiano dei Cambi, entro

dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 8.

All'atto della esportazione in via definitiva verso la Spagna di merci originarie o provenienti dall'Italia, regolate attraverso il conto « A » aperto presso l'Ufficio Italiano dei Cambi a nome dell'Instituto Español de Moneda Extranjera, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, in aggiunta alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, la denuncia e benestare bancario all'esportazione (Mod. *A* Export), di cui al modello n. 2 annesso al decreto Ministeriale 11 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1949, n. 110.

Ove trattasi di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sulla denuncia e benestare bancario è sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Per le merci originarie e provenienti dall'Italia che si esportano temporaneamente in Spagna, con regolamento attraverso il conto « A » aperto presso l'Ufficio Italiano dei Cambi a nome dell'Instituto Español de Moneda Extranjera, l'esportatore è tenuto a presentare alla dogana la denuncia e benestare bancario all'esportazione (Mod. *A* Export) rilasciata dalla Banca d'Italia.

Art. 9.

Qualsiasi anticipo a fronte di merci di origine a provenienza dalla Spagna e destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire italiane secondo le norme emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza d'importazione già rilasciata dalle autorità competenti, in quanto sia richiesta, essere previsti dal contratto di acquisto della merce, e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento, debbono essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione. Analoga procedura viene applicata alle merci originarie dall'Italia e destinate ad essere esportate in Spagna.

Art. 10.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 11.

L'Ufficio Italiano dei Cambi è autorizzato ad accordarsi con l'Instituto Español de Moneda Extranjera sulle modalità tecniche necessarie ad assicurarsi il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato tra l'Italia e la Spagna il 16 novembre 1949 a Roma.

Art. 12.

Il decreto Ministeriale 31 marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante le norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Spagna, è abrogato.

Il presente decreto si applica a tutte le operazioni effettuate dal 1° dicembre 1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1950

Il Ministro per il commercio con l'estero
LOMBARDO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
PICCIONI

Il Ministro per le finanze
VANONI

(2103)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1950.

Attivazione del nuovo catasto terreni in alcuni Comuni della provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni che alla data del presente decreto fanno parte delle circoscrizioni distrettuali delle imposte dirette di Assisi e di Città della Pieve, in provincia di Perugia;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° giugno 1950 per tutti i Comuni che, alla data del presente decreto, fanno parte delle circoscrizioni distrettuali delle imposte dirette di Assisi e di Città della Pieve, in provincia di Perugia.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1950
Registro Finanze n. 9, foglio n. 123. — LESEN

(2110)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1950.

Istituzione di una Agenzia consolare in Chacabuco alle dipendenze del Consolato in La Plata.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le provincie del Regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Chacabuco (Buenos Aires), alle dipendenze del Consolato in La Plata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1950

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1950
Registro n. 17, *foglio n.* 251. — BARNABA

(2162)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1950.

Trasferimento del comune di San Maurizio d'Opaglio dalla circoscrizione degli uffici finanziari di Omegna a quelli di Borgomanero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Omegna al fine di assicurare ai contribuenti del comune di San Maurizio d'Opaglio un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Borgomanero;

Decreta:

Il comune di San Maurizio d'Opaglio viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Omegna a quella dei corrispondenti uffici di Borgomanero.

Roma, addì 1° aprile 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1950
Registro Finanze n. 8, *foglio n.* 363. — BENNATI

(2107)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1950.

Divieto di pesca in un tratto del fiume Arno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 7 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Vista la domanda della Sezione comunale pescatori dilettanti di Cerreto Guidi (Firenze), tendente ad ottenere che in un tratto del fiume Arno venga vietata la pesca, ad eccezione di quella esercitata con la canna, in quanto tale zona serve di frega per i pesci;

Visti i pareri favorevoli dello Stabilimento ittiogenico di Roma e del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Toscana;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta domanda;

Decreta:

Nel tratto del fiume Arno, scorrente nei comuni di Cerreto Guidi e San Miniato (Firenze), compreso, sulla riva destra, fra la località « Puntone Mori » ed il confine delle proprietà « Marconcini-Papagni » e sulla riva sinistra, fra la proprietà Lami Armando e la proprietà Bartolini-Bardelli, località detta « Puntone di Scaletta », è vietata, fino a nuova disposizione, la pesca ad eccezione di quella esercitata con la canna ad un solo amo.

La Sezione comunale pescatori dilettanti di Cerreto Guidi (Firenze), provvederà a delimitare tale tratto di fiume mediante l'apposizione di cartelli ben visibili portanti la scritta « Zona di protezione - Pesca con la sola canna ».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1950

Il Ministro: SEGNI

(2163)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1950.

Approvazione del venticinquesimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che debbono adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, e la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Decreta:

E' approvato, come appresso, il venticinquesimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative succitate:

Provincia di Salerno: Sarno - capoluogo e frazione Lavorate.

Roma, addì 23 maggio 1950

Il Ministro: ALDISIO

(2170)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Elenco delle specialità medicinali per le quali è stato emesso regolare decreto di diniego di registrazione in data 1 e 29 marzo 1950 e 5, 6, 7, 11, 12, 18, 21 e 24 aprile 1950.

C. Cortin I.C.I. (già Artrosan I.C.I.): Istituto chemioterapico italiano di Milano (legge 1° maggio 1949, n. 422, prodotto pari).

Cistalgina: Ditta La Farmaceutica prealpina di Milano (legge 1° maggio 1949, n. 422, prodotto pari).

Salvitran: Ditta Coli Vittorio di Roma (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Amasina: Ditta Promed di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

D. Depositum: Ditta S.I.R.T. di Pontedera (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Calcio Epatina: Ditta Difme di Torino (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

C. Rutina: Ditta S.I.R.T. di Pontedera (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Colesabil: Ditta I.F.I.T. di Torino (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Corticormon: Istituto biologico chemioterapico torinese di Torino (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Fitosedolo: Ditta Herman di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Gelonifugo Car: Ditta Caramello Paolo di Torino (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Vitasterone: Ditta Sirca di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Reobil: Ditta I.F.I.T. di Torino, (legge 1° maggio 1941, numero 422, prodotto pari).

Pozione Caslini: Ditta Rivalta di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Glutergon: Istituto chimico biologico triestino di Trieste (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Neoton Epar Forte: Ditta Gaspare Jenni di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Sulfaplex: Istituto biologico chemioterapico torinese di Torino (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Gonadotropina Corionica Ayerest: Ditta Fratelli Valeri (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

B. Neurina: Ditta S.I.R.T. di Pontedera (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Antiemetina: Istituto farmochimico Giuliano di Trieste (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Antimalarico Fac: Istituto F.A.C. di Milano (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Citofosfan: Ditta Saba di Torino (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Glutavit (già *Glutavitene*): Industria farmaceutica italiana di Roma (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

(2143)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Padova è vacante la cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2199)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimenti di notai

Con decreto Ministeriale 15 maggio 1950:

Francesini Gilberto, notaio residente nel comune di Massa, è traslocato nel comune di Viterbo;

Polidori Pietro, notaio residente nel comune di Valentano, distretto notarile di Viterbo, è traslocato nel comune di Vignanello, stesso distretto;

Imbellone Eduardo, notaio residente nel comune di Guardia Sanframondi, distretto notarile di Benevento, è traslocato nel comune di Gallese, distretto notarile di Viterbo.

(2152)

Con decreto Ministeriale del 23 maggio 1950:

Pantozzi Aldo, notaio residente nel comune di Cambiano, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Caldaro, distretto notarile di Bolzano;

Fanelli Antonio, notaio residente nel comune di Alvito, distretto notarile di Cassino, è traslocato nel comune di Atina, stesso distretto;

Gallelli Vincenzo, notaio residente nel comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, distretto notarile di Catanzaro, è traslocato nel comune di Soverato, stesso distretto;

Clerici Domenico, notaio residente nel comune di Mede, distretto notarile di Pavia, è traslocato nel comune di Mortara, stesso distretto;

Angeli Camillo, notaio residente nel comune di Castiglione del Lago, distretto notarile di Perugia, è traslocato nel comune di Foligno, stesso distretto.

(2165)

Con decreto Ministeriale del 23 maggio 1950:

Chiappe Serafina, notaio residente nel comune di Dronero, distretto notarile di Cuneo, è traslocato nel comune di San Remo, distretto notarile di Imperia;

Galassi Vincenzo, notaio residente nel comune di Visso, distretto notarile di Macerata, è traslocato nel comune di Camerino, stesso distretto;

Vetere Michele, notaio residente nel comune di Vitulano, distretto notarile di Benevento, è traslocato nel comune di Cava dei Tirreni, distretto notarile di Salerno;

D'Alfonso Gaetano, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Melfi, è traslocato nel comune di Salerno;

Benedetti Hervè, notaio residente nel comune di Dego, distretto notarile di Savona, è traslocato nel comune di Cairo Montenotte, stesso distretto;

Bertotto Luigi, notaio residente nel comune di Baldichieri d'Asti, distretto notarile di Asti, è traslocato nel comune di Bibiana, distretto notarile di Torino.

(2166)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1950, registro n. 22 Interno, foglio n. 346, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marsala (Trapani) di un mutuo di L. 61.626.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(2175)

Autorizzazione all'Ente nazionale protezione animali ad accettare un lascito in danaro

Con decreto Ministeriale in data 13 maggio 1950, n. 10.11592/10089.G.51.43, la sezione di Napoli, dell'Ente nazionale protezione animali è stata autorizzata ad accettare il lascito di lire sterline cento, disposto in suo favore dalla defunta Mrs. C.M. Jefferson, con testamento in data 12 novembre 1947.

(2153)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 98

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 maggio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	145,40
» Firenze	624,70	145,30
» Genova	624,80	145,40
» Milano	624,835	145,55
» Napoli	624,75	145 —
» Roma	624,80	145,55
» Torino	624,80	145,45
» Trieste	624,80	145,55
» Venezia	624,80	145,30

Media dei titoli del 26 maggio 1950

Rendita 3,50 % 1906	73,825
Id. 3,50 % 1902	70,70
Id. 3 % lordo	52,90
Id. 5 % 1935	99,85
Redimibile 3,50 % 1934	74,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,25
Id. 5 % 1936	95,125
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,775
Id. 5 % convertiti 1951	99,825

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 26 maggio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,81
1 franco svizzero	» 145,55

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi per alcune Provincie

E' ammesso, in relazione ai pareri espressi dai vari organi provinciali qualificati, il rilascio — ai sensi del decreto Ministeriale 9 giugno 1949 — di nuove autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi, revocabili in qualsiasi momento, per autocarri di portata superiore ai q.li 25, per le Provincie sottoelencate, nel numero massimo segnato a fianco di ciascuna Provincia:

Genova 60 (sessanta); Savona 35 (trentacinque); La Spezia 30 (trenta); Imperia 30 (trenta).

(2157)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro nella composizione della Commissione esaminatrice del concorso a centoventisei posti di ingegnere in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, apportante modificazioni ai ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1948, al registro n. 19, foglio numero 274, col quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a centoventisei posti di ingegnere (gruppo *A*, grado 10°) del Corpo del genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1949, al registro n. 2, foglio n. 212, con il quale il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 31 gennaio 1949;

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1949, registro n. 10, foglio n. 263, col quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Ritenuto che, in dipendenza della sopravvenuta indisponibilità di uno dei membri della predetta Commissione come sopra nominata, e precisamente dell'ispettore generale del Genio civile ing. Ettore Rendola occorre sostituire lo stesso con un altro funzionario di pari grado;

Considerato che si ritiene opportuno nominare, in sostituzione del predetto funzionario, l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Tullio Nicoli;

Decreta:

L'ispettore generale dott. ing. Ettore Rendola è sostituito dall'ispettore generale dott. ing. Tullio Nicoli nelle funzioni di membro della predetta Commissione esaminatrice.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° aprile 1950

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1950
Registro n. 9, foglio n. 133. — DEL GOBBO

(2123)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a quaranta posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, con il quale fu indetto un concorso per esami a quaranta posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1947, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del provvedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato degli esami relativi al concorso a quaranta posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, bandito con decreto Ministeriale 10 aprile 1947:

COGNOME E NOME	Media scritta	Voto orale	Voto complessivo
1. Colagiovanni Saverio, ex combattente	9,125	8,000	17,125
2. Martella Mario, ex combattente	9,000	8,000	17,000
3. D'Angeli Leonello, ex combattente	8,750	8,000	16,750
4. Mencherini Lovrano, ex combattente	9,375	7,250	16,625
5. Ginaldi Enzo, ex combattente	9,500	7,050	16,550
6. Gori Silvanello, ex partigiano, combattente	8,500	8,000	16,500
7. Roma Marino, ex combattente	8,375	8,100	16,475
8. Saggese Carmine, ex combattente	8,000	8,400	16,400
9. Facioni Ettore, ex combattente	7,875	8,500	16,375
10. Facioni Bruno, ex combattente	8,000	8,250	16,250
11. Rossi Vasco, ex combattente	8,000	8,125	16,125
12. Siciliano Ugo, ex combattente	8,500	7,500	16,000
13. Iannone Francesco, ex combattente	8,625	7,350	15,975
14. Perato Dante, ex partigiano combattente, invalido	7,875	8,075	15,950
15. Lucque Antonio, ex combattente	8,250	7,675	15,925
16. Magnanego Carlo, ex partigiano combattente	8,000	7,900	15,900
17. Orani Lorenzo, ex combattente	7,750	8,125	15,875
18. Aledda Liberato, ex combattente	7,500	8,350	15,850
19. Ariani Antonio, ex combattente	7,000	8,800	15,800
20. Bulli Marcello, ex combattente, invalido	8,875	6,900	15,775
21. Santoni Sergio, ex combattente	8,000	7,750	15,750
22. Morra Francesco, ex combattente	8,000	7,725	15,725
23. Miccoli Quirino, ex combattente	7,625	8,075	15,700
24. Praticò Mario, ex combattente	7,375	8,300	15,675
25. Trinca Eraclio, ex combattente	7,375	8,250	15,625
26. Cartoccetti Renato, ex combattente	8,750	6,850	15,600
27. Bisogni Francesco, ex combattente	8,250	7,300	15,550
28. Calò Luigi, ex combattente	7,875	7,650	15,525
29. Salvatori Mariano, ex combattente	7,750	7,750	15,500
30. De Cicco Antonio, ex combattente	7,625	7,850	15,475
31. Romano Amilcare, ex combattente	7,625	7,800	15,425
32. Massa Mario, ex combattente	7,500	7,900	15,400
33. Massimo Alberto, ex combattente	7,000	8,350	15,350
34. Quaranta Onelio, ex combattente	8,625	6,700	15,325
35. Passo Pasquale, ex combattente	8,125	7,175	15,300
36. Adami Umberto, ex combattente	7,625	7,625	15,250
37. Pierri Vincenzo, ex combattente	7,000	8,200	15,200
38. Buonaspeme Giuseppe, ex combattente	8,250	6,925	15,175
39. Renelli Remo, ex combattente	7,750	7,400	15,150
40. Russo Lucio, ex combattente	7,250	7,875	15,125
41. Santilli Corrado, ex combattente	7,875	7,225	15,100
42. Uberti Antonio, ex combattente	8,125	6,925	15,050
43. La Manna Paolo, ex combattente	8,000	7,000	15,000
44. Romi Eros, ex combattente	7,000	7,750	14,750
45. Carlucci Francesco, ex combattente	8,000	6,700	14,700
46. De Acutis Arcangelo, ex combattente	8,125	6,550	14,675
47. Addario Arnaldo, ex combattente	7,500	7,150	14,650
48. Varricchio Pietro, ex combattente	8,250	6,375	14,625
49. Cerioni Quadrio, ex combattente	7,000	7,600	14,600
50. Mastronardi Nicola, ex combattente	7,000	7,550	14,550
51. Castellani Livio, ex combattente	7,250	7,250	14,500
52. Stortini Gaetano, ex combattente	7,875	6,600	14,475
53. Draetta Elio, ex combattente	8,375	6,075	14,450
54. Fidelio Salvatore, ex partigiano combattente	7,375	7,050	14,425
55. Valla Angelo, ex combattente	8,375	6,025	14,400
56. Piazza Andrea, ex combattente	7,500	6,875	14,375
57. Mineo Michele, ex combattente	7,000	7,350	14,350
58. Marino Umberto, ex combattente	7,250	7,075	14,325
59. Bortolotto Fernando, ex combattente	7,000	7,300	14,300
60. Consiglio Tullio	7,625	6,625	14,250
61. Contu Luigi, ex combattente	7,375	6,850	14,225
62. Tarantino Pietro, ex combattente	7,250	6,950	14,200
63. Maione Silvio, ex combattente	7,125	7,025	14,150
64. Malanga Franco, ex combattente	7,125	7,000	14,125
65. Del Rosso Mario, ex combattente	7,000	7,000	14,000
66. Calevi Michelangelo, ex combatt.	7,750	6,150	13,900
67. Martelli Arturo, ex combattente	7,375	6,500	13,875
68. Tronci Alberto, ex combattente	7,000	6,750	13,750
69. Alderichi Tullio, ex combattente	7,000	6,500	13,500
70. Pisano Emilio, ex combattente	7,375	6,000	13,375
71. Blandolino Michele, ex combattente	7,000	6,200	13,200
72. Pescosolido Mario, ex combattente	7,000	6,100	13,100
73. Nacucchi Domenico, ex combatt.	7,000	6,050	13,050
74. Cuseo Emilio, ex combattente	7,000	6,000	13,000

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso suddetto i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. Colagiovanni Saverio
2. Martella Mario
3. D'Angeli Lionello
4. Mencherini Lovrano
5. Ginaldi Enzo
6. Gori Silvanello
7. Roma Marino
8. Saggese Carmine
9. Facioni Ettore
10. Facioni Bruno
11. Rossi Vasco
12. Siciliani Ugo
13. Iannone Francesco
14. Perato Dante
15. Lucque Antonio
16. Magnanego Carlo
17. Orani Lorenzo
18. Aledda Liberato
19. Ariani Antonio
20. Bulli Marcello
21. Santoni Sergio
22. Morra Francesco
23. Miccoli Quirino
24. Praticò Mario
25. Trinca Eraclio
26. Cartocetti Renato
27. Bisogni Francesco
28. Calò Luigi
29. Salvatori Mariano
30. De Cicco Antonio
31. Romano Amilcare
32. Massa Mario
33. Massimo Alberto
34. Quaranta Onelio
35. Passo Pasquale
36. Adami Umberto
37. Pierri Vincenzo
38. Buonaspeme Giuseppe
39. Renelli Remo
40. Russo Lucio

Art. 3.

Sono dichiarati idonei al concorso suddetto i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. Santilli Corrado
2. Uberti Antonio
3. La Manna Paolo
4. Romi Eros
5. Carlucci Francesco
6. De Acutis Arcangelo
7. Addario Arnaldo
8. Varricchio Pietro
9. Cerioni Quadrio
10. Mastronardi Nicola
11. Castellani Livio
12. Stortini Gaetano
13. Draetta Elio
14. Fidelio Salvatore
15. Valla Angelo
16. Piazza Andrea
17. Mineo Michele
18. Marino Umberto
19. Bortolotto Fernando
20. Consiglio Tullio
21. Contu Luigi
22. Tarantino Pietro
23. Maione Silvio
24. Malanga Franco
25. Del Rosso Mario
26. Calevi Michelangelo
27. Martelli Arturo
28. Tronci Alberto
29. Alderighi Tullio
30. Pisano Emilio
31. Blandolino Michele
32. Pescosolido Mario
33. Nacucchi Domenico
34. Cuseo Emilio

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 settembre 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1950
Registro Finanze n. 9, *foglio n.* 347.

(2122)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria del concorso per titoli ed esami a quindici posti di tenente chimico-farmacista nel servizio permanente dell'Esercito, indetto con decreto Ministeriale 29 maggio 1948.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Visto il testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dello Esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, concernente l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale;

Vista la nota n. 7639/12106 del 9 marzo 1948 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente l'autorizzazione a bandire concorsi per titoli ed esami a centoventi posti di tenente medico, a quindici posti di tenente chimico-farmacista, e a otto posti di tenente veterinario in servizio permanente dell'Esercito;

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1948, registro n. 16, foglio n. 245, con il quale viene indetto un bando di concorso per titoli ed esami a centoventi tenenti medici, quindici tenenti chimico-farmacisti e a otto tenenti veterinari in servizio permanente dell'Esercito;

Visto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1949, registro n. 5, foglio n. 323, con il quale viene, fra l'altro, prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al citato concorso indetto col decreto Ministeriale 20 maggio 1948;

Visto il decreto Ministeriale 19 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1948, registro n. 27, foglio n. 70, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per titoli ed esami a quindici posti di tenente in servizio permanente nel servizio sanitario dell'Esercito, ruolo ufficiali chimico-farmacisti, indetto con decreto Ministeriale 20 maggio 1948:

1. Tiberio Tito di Matteo . . . . . punti 27,53
2. Cavallaro Salvatore di Orazio . . » 26,20
3. Vallicelli Enzo di Aminto . » 26 —
4. Alessandro Antonino di Giuseppe » 25,80
5. Carruba Toscano Alessandro di Giuseppe » 25,06
6. La Valle Placido di Antonino . » 24,73

Art. 2.

I predetti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso per la nomina a tenente chimico-farmacista in servizio permanente, indetto col decreto Ministeriale 20 maggio 1948, citato nelle premesse.

La presente graduatoria approvata col presente decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel giornale militare.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1950
Registro n. 14, *foglio n.* 4. — TEMPESTA

(2158)

PREFETTURA DI LUCCA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n. 3254/San. in data 9 febbraio 1950, col quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1946, alle vincitrici del concorso bandito con decreto prefettizio n. 10915/San. del 18 giugno 1947, e sue modificazioni;

Ritenuto che l'ostetrica Frateschi Wanda Leda, 17ª in graduatoria, vincitrice della condotta di Stazzema, in data 18 febbraio 1950, ha rinunciato a tale sede;

Ritenuto che l'ostetrica Toni Zara, 19ª in graduatoria, vincitrice della condotta di Villa Basilica, in data 27 febbraio 1950, ha rinunciato a detta sede;

Ritenuto che l'ostetrica Fiorentino Mafalda, 21ª in graduatoria, vincitrice della condotta di Seravezza-Fabbiano, in data 15 maggio 1950, ha rinunciato alla sede assegnatale;

Considerato che le ostetriche D'Agostino Bruna, 23ª in graduatoria, l'ostetrica Guidotti Bianca, 25ª in graduatoria, e Giuntoli Albertina, 28ª in graduatoria, hanno rispettivamente chiesto in ordine di preferenza di essere destinate la prima a Villa Basilica, la seconda a Seravezza-Fabbiano e la terza a Stazzema-Ponte Stazzemese;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le ostetriche D'Agostino Bruna, Guidotti Bianca e Giuntoli Albertina, risultate idonee nel concorso per il conferimento delle condotte ostetriche citato in premessa sono dichiarate vincitrici e assegnate rispettivamente alla condotta ostetrica di Villa Basilica, la prima, alla condotta ostetrica di Seravezza-Fabbiano, la seconda, e alla condotta ostetrica di Stazzema-Ponte Stazzemese la terza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 16 maggio 1950

Il prefetto: DELLI SANTI

(2159)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.